



CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N° 25/19

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTA** la propria ordinanza n° 04/2009 del 16.01.2009 intesa ad adottare urgenti provvedimenti di tutela finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione del porto di Saline Joniche a seguito del completo insabbiamento dell'imboccatura naturale del porto;
- VISTA** la propria ordinanza n°08/10 in data 18.02.2010 intesa a segnalare le strutture e le formazioni naturali, fonti di potenziale pericolo, presenti nelle acque del circondario marittimo a garanzia della sicurezza della navigazione e della via umana in mare;
- VISTA** la propria ordinanza n°92/10 in data 18.11.2010 intesa a disciplinare la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli, nonché la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nell'ambito portuale di Saline Joniche;
- VISTA** la propria ordinanza n°06/11 in data 02.11.2011 con la quale, alla luce dell'evoluzione del fenomeno di insabbiamento dei fondali dell'imboccatura del porto di Saline Joniche, è stata confermata la chiusura dell'imboccatura del porto stesso con impossibilità di accesso per qualsiasi unità navale;
- VISTO** il foglio protocollo n° 42797 in data 30/10/2018, il foglio protocollo n° 2182 in data 12/02/2019 con i quali la Delegazione di Spiaggia di Melito Porto Salvo comunicava i danni subiti dalle strutture portuali del porto di Saline Joniche a seguito delle eccezionali e violente mareggiate verificatesi nel periodo invernale;
- VISTA** l'ordinanza n° 20/2019 in data 03/04/2019 emanata dal Sindaco del Comune di Montebello Jonico con la quale vengono interdetto all'utilizzo diverse aree nell'ambito portuale di Saline Joniche a causa del cedimento e del cattivo stato di conservazione delle strutture portuali;
- VISTA** l'ordinanza n°30 del 13/05/2019 con la quale il comune di Montebello Jonico ha interdetto alcune aree poste all'interno dell'agglomerato industriale di Saline Joniche;
- RITENUTO** opportuno segnalare con un unico provvedimento, di facile consultazione, ai fini della salvaguardia della sicurezza della navigazione, le criticità fonti di potenziale pericolo che interessano gli specchi acquei inerenti l'ambito portuale di Saline Joniche e di quelli immediatamente posti nelle vicinanze dello stesso;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 28, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

A. L'IMBOCCATURA DEL PORTO DI SALINE JONICHE E' INTERESSATA DA UN IMPORTANTE FENOMENO DI INSABBIAMENTO CHE NE IMPEDISCE LA

NAVIGABILITA'.

ALL'INTERNO DELLA STESSA STRUTTURA PORTUALE INSISTE UN POTENZIALE PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DOVUTO AL PARZIALE CEDIMENTO ED ALLA CATTIVA CONSERVAZIONE DELLE BANCHINE E DEI MOLI DI SOPRAFLUTTO E SOTTOFLUTTO.

B. NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA IN PROSSIMITA' DEL PORTO DI SALINE JONICHE SONO PRESENTI DEGLI OSTACOLI IN MARE INDIVIDUATI DAI SEGUENTI PUNTI DI COORDINATE GEOGRAFICHE E MEGLIO INDICATI NELL'ALLEGATO STRALCIO CARTOGRAFICO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA:

	comune	zona di mare interessata (datum WGS84)	descrizione
a.	Montebello Jonico	lat. 37° 55' 42" N long. 15° 43' 40"E	testata di pontile in disuso
b.	Montebello Jonico	lat. 37° 55' 45" N long. 15° 43' 35"E	testata di pontile in disuso
c.	Montebello Jonico	lat. 37° 55' 53" N long. 15° 43' 17"E	testata di pontile in disuso

ORDINA

Articolo 1

In merito a quanto indicato alla lettera A) del Rende Noto sono stabilite le seguenti disposizioni:

Il porto di Saline Joniche è interdetto all'accesso, navigazione, ancoraggio e ormeggio di qualsiasi unità navale.

Tutte le unità navali in transito nello specchio acqueo antistante il porto di Saline Joniche devono prestare massima attenzione al fenomeno di insabbiamento di cui al Rende Noto che impedisce l'accesso al bacino portuale, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 2

In merito a quanto indicato alla lettera B) del Rende Noto sono stabilite le seguenti disposizioni:

ad una distanza inferiore a 100 metri dagli ostacoli di cui al punto B) del Rende Noto, sono assolutamente vietate la navigazione, la sosta di qualsiasi unità navale, la balneazione, le immersioni subacquee e l'esercizio di qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente;

Articolo 3

I divieti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono integrati con quelli contenuti in altre ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria, relative a navigazione e attività ludico diportistiche, attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali, esercizio di attività in mare, tutela

dell'ambiente marino.

I divieti di cui al precedente articolo 2 non si applicano ai mezzi navali e al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia anche locale, nonché dei servizi sanitari, impegnati in attività di polizia marittima e di soccorso.

Il Comune di Montebello Jonico, nel cui territorio ricadono la struttura portuale di cui al punto A) e le zone di mare interessate dagli ostacoli di cui al punto B) del Rende Noto, provvederà ad installare, in siti terrestri ritenuti più idonei allo scopo, e mantenere pertinente cartellonistica indicante i divieti di cui ai precedenti articoli 1 e 2. La segnaletica monitoria può inglobare eventuali prescrizioni interdittive relative alle aree a terra, come previste dalla stessa autorità comunale.

Articolo 4

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del codice della navigazione, dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/05 e dell'articolo 15 della Legge 963/65.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/reggiocalabria, e relativa diffusione presso gli organi di informazione.

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, abrogando le ordinanze n. 04/09 in data 16.01.2009, n. 06/11 in data 02.02.2011, il punto 7) lettere a), b), c) del rende noto e il punto f) dell'articolo 1 dell'ordinanza n°08/10 in data 18/02/2010.

Reggio Calabria, 16 MAR 2019

IL COMANDANTE
CA (CP) Giancarlo RUSSO

